



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CATANIA

ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
E
" 1 DECEMBRIE 1918 " UNIVERSITY OF ALBA IULIA

ACCORDO DI COOPERAZIONE

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

E

" 1 DICEMBRE 1918 " UNIVERSITY OF ALBA IULIA

Art. 1

L'Università di Catania e " 1 Dicembre 1918 " University of Alba Iulia stipulano il presente accordo di cooperazione allo scopo di promuovere la formazione e la ricerca scientifica.

Art. 2

Le parti si impegnano a collaborare per attuare in campi di reciproco interesse:

- progetti didattici e di ricerca comuni;
- corsi di formazione comuni;
- scambio di studenti, dottorandi, laureati o docenti;
- organizzazione congiunta di seminari, convegni o simposi scientifici;
- uso reciproco di mezzi utili alla ricerca scientifica;
- elaborazione comune di pubblicazioni scientifiche e scambio di informazioni, lavori e giornali scientifici

Art. 3

[Handwritten signatures]

Sulla base del presente accordo, i programmi operativi di collaborazione saranno preparati mediante incontri di delegati o rappresentanti delle due parti o per corrispondenza. I detti programmi, previo consenso delle due Università, potranno prevedere la partecipazione di altre unità scientifiche e di ricerca italiane e straniere.

Le fonti di finanziamento di detti programmi saranno rappresentate da contributi di ricerca o di differente provenienza, attribuiti alle due Istituzioni o ai relativi coordinatori o membri.

Art. 4

I programmi di ricerca bilateralmente prescelti saranno precisati in convenzioni attuative di questo accordo di cooperazione culturale, e dovranno contenere i seguenti riferimenti:

- l'esatta natura della ricerca proposta;
- i nomi delle scuole, istituzioni o centri scientifici cui si svolgerà la ricerca e inoltre, dei partecipanti ad essa, con l'indicazione dei compiti ad essi attribuiti e del loro ruolo negli enti di appartenenza;
- il nome dei responsabili della ricerca da ambo le parti e il loro curriculum vitae;
- la distribuzione del lavoro tra i partecipanti di

[Handwritten signature] *[Handwritten initials]*

ognuna delle istituzioni;

- la previsione della durata della ricerca e delle spese necessarie per il suo svolgimento.

In rapporto ai punti suddetti i responsabili dei progetti congiunti ogni anno presenteranno una relazione alle autorità accademiche delle loro Università.

Il resoconto dovrà, tra l'altro, contenere le seguenti informazioni

- i lavori pubblicati o una relazione sulle ricerche svolte;

- le attività compiute nell'ambito del programma di scambio e i risultati ottenuti;

- ogni altra attività condotta;

- un piano delle attività programmate per l'anno successivo.

Art. 5

Le Università firmatarie si scambiano docenti, borsisti, studenti, laureati e dottorandi su basi di reciprocità nei campi di mutuo interesse scientifico ed accademico.

Il numero degli scambi previsti ed i campi di interesse saranno definiti sulla base di programmi specifici attuativi della presente accordo.

Art. 6

Lo scelta di ricercatori e borsisti sarà eseguita mediante consultazione reciproca, su proposta dell'una o dell'altra parte.

I candidati proposti da una delle parti saranno presentati all'altra in tempo utile a permettere bilateralmente l'esame delle candidature e l'espressione dell'eventuale gradimento.

L'approvazione finale delle proposte riguardanti i singoli candidati sarà manifestata 120 giorni prima della data programmata per l'inizio della visita.

Art. 7

Gli scambi degli studenti possono realizzarsi solo dopo che le Istituzioni partecipanti avranno dato l'assenso. Lo studente dovrà prioritariamente dimostrare la conoscenza della lingua straniera secondo le normative vigenti presso l'istituzione ospitante. Sei mesi prima che avvenga lo scambio, l'Università di origine comunicherà all'Università ospitante i nominativi degli studenti partecipanti, il loro campo di studi e la data di arrivo prevista.

Gli studenti sono soggetti ai regolamenti accademici dell'Università ospitante.

L'autorizzazione a sostenere esami presso

l'Università ospitante e la specificazione dell'equivalenza dei corsi verrà concessa in base ai requisiti ed ai regolamenti dell'Università di origine.

Art. 8

Le parti attraverso le rispettive istituzioni competenti, provvederanno ad assicurare ai docenti, ai dottorandi, ai laureati e agli studenti ospiti le condizioni necessarie per un soggiorno proficuo e confortevole.

Le spese di viaggio, di missione, di vitto ed alloggio e le coperture assicurative, nonché ogni altro profilo di carattere finanziario saranno oggetto di apposita regolamentazione nell'ambito dei singoli programmi di collaborazione che saranno concordati.

Entrambe le Università si impegnano a ricercare finanziamenti ed altre forme di sostegno per gli studenti e docenti che parteciperanno allo scambio.

Art. 9

L'accordo entrerà in vigore a partire dalla data di avvenuta sottoscrizione bilaterale.

Art. 10

Questo accordo resterà in vigore per un periodo di cinque anni e sarà eventualmente proposto per il



rinnovo su decisione bilaterale. L'eventuale
cessazione di esso non interferirà sulla
continuazione di progetti di ricerca in corso, che
andranno portati a conclusione salvo diverso avviso
maturato dalle due parti.

Art. 11

La controversia accademica sull'interpretazione e
l'esecuzione del presente accordo sarà sottoposta
all'esame di una Commissione Accademica composta da
un rappresentante di ciascuna parte e uno scelto di
comune accordo.

Art. 12

Il testo dell'accordo viene redatto in due
versioni, una in inglese e l'altra in italiano,
ambidue fornite della stessa validità legale.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI " 1 DECEMBRIE 1918 "

CATANIA, ITALY


UNIVERSITY OF ALBA IULIA

Magnifico Rettore

Magnifico Rettore

Prof. Dr. Antonino Recca

Prof. Dr. Daniel Breaz



31 AGO. 2012